

Comune di Brusnengo (Biella)

Modifica Regolamento edilizio approvato con Deliberazione C.C. 49/2009 e successiva D.C.C. 22/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. di approvare, sulla base dell'esposta premessa, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/99, le modifiche da apportare al testo:

– art. 3 comma 1 “La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per il rilascio di permessi di costruire e loro varianti nonché per tutti gli atti in relazione ai quali il responsabile del servizio intenda acquisire il parere”

– art. 16 comma 3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

– Art. 7 aggiungendo il comma 7 bis con il seguente testo: “

– *“Tutti gli elaborati grafici di progetto, costituenti parte integrante della richiesta di concessione/autorizzazione, dovranno essere altresì prodotti su supporto informatico (esclusivamente CD) e salvati con estensione PDF”.*

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte

(omissis)

Il Responsabile del Servizio

Mauro Petterino